



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Settore II: AMMINISTRATIVO

Istruttore Amministrativo: dott.ssa Giovanna Fortunato

Dirigente p.t.: Avv. Pasquale Fornaro

Proponente: Sindaco Avv. Ciro Buonajuto

Oggetto: Accordo di Convenzione con il Tribunale di Napoli per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso i Servizi del Comune di Ercolano ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 28/08/2000 n. 274 ed art. 2 DM 6/03/2001, art. 8 legge 28/04/2014 n.67 e DM n.88 dell' 08/06/2015

Relazione Istruttoria

Premesso:

- che a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D. Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309 del 1990, inserito dell'art. 4 bis, comma 1 lett. g) del DL. 30 Dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un 'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, della Legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il D.lg. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 11-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di

costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);

- che la Legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, istituto che consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- che a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della Legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1;
- che il suddetto Regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo;

Premesso altresì che il Comune di Ercolano con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2024 del 12/03/2024 testualmente deliberava:

1. **di approvare** lo schema di *Accordo di convenzione con il Tribunale di Napoli territorialmente competente per garantire lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l'ente ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 28/08/2000 n. 274 ed art. 2 DM 26/03/2001, art. 8 legge 28/04/2014 n.67 e DM n.88 dell'08/06/2015, che si intende quale parte integrante del presente atto ed integralmente trascritto e ripetuto;*
2. **di dare atto** che l'attuazione del relativo accordo di convenzione non comporta alcun impegno di spesa;
3. **di disporre e nominare il Dirigente del Settore I "Sicurezza" e suoi eventuali delegati, quali persone referenti, incaricate alla gestione della presente convenzione;**
4. **di dare atto** che l'Ufficio Affari Generali curerà tutti i rapporti con i competenti Organi

ed Uffici competenti del Tribunale di Napoli al fine di garantire ed assicurare le relative prestazioni in esser oggetto della Convenzione;

5. **di trasmettere** la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati;
6. **di demandare** al Settore Risorse e Patrimonio l'espletamento degli adempimenti necessari e connessi a questa deliberazione e da essa conseguenti;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
8. **di demandare** ai competenti uffici per le relative pubblicazioni di legge sull'albo pretorio dell'ente.

Dato atto che a seguito di interlocuzioni e scambio di corrispondenza avuta con l'ufficio competente del Tribunale di Napoli si è reso necessario modificare alcune parti della Convenzione in oggetto;

Considerato che il Comune di Ercolano rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dai DM citati;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del nuovo Accordo di Convenzione con il Tribunale di Napoli territorialmente competente per garantire lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l'ente ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 28/08/2000 n. 274 ed art. 2 DM 26/03/2001, art. 8 legge 28/04/2014 n.67 e DM n.88 dell' 08/06/2015;

Attestata:

- l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- ai sensi dell'art.147 bis c.1 del d.lgs. 267/00, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Richiamato il provvedimento di delega alle funzioni dirigenziali prot. 0064880/2023 del 17.11.2023;

Per tutto quanto sopra, voglia la Giunta Comunale provvedere ad assumere le proprie determinazioni in merito.

*L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Fortunato*

IL DIRIGENTE P.T.

Letta la relazione istruttoria che precede e fatta propria ai fini della premessa alla presente;

Visti gli atti citati in premessa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

l'adozione della presente proposta e del seguente dispositivo:

- 1. di approvare** il nuovo schema di Accordo di convenzione con il Tribunale di Napoli territorialmente competente per garantire lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l'ente ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 28/08/2000 n. 274 ed art. 2 DM 26/03/2001, art. 8 legge 28/04/2014 n.67 e DM n.88 dell'08/06/2015, che si intende quale parte integrante del presente atto ed integralmente trascritto e ripetuto;
- 2. di dare atto** che l'attuazione del relativo accordo di convenzione non comporta alcun impegno di spesa;
- 3. di disporre e nominare il Dirigente del Settore I "Sicurezza"** e suoi eventuali delegati, quali persone referenti, incaricate alla gestione della presente convenzione;
- 4. di dare atto** che l'Ufficio Affari Generali curerà tutti i rapporti con i competenti Organi ed Uffici competenti del Tribunale di Napoli al fine di garantire ed assicurare le relative prestazioni in esser oggetto della Convenzione;
- 5. di trasmettere** la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati;
- 6. di demandare** al Settore Risorse e Patrimonio l'espletamento degli adempimenti necessari e connessi a questa deliberazione e da essa conseguenti;
- 7. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 8. di demandare** ai competenti uffici per le relative pubblicazioni di legge sull'albo pretorio dell'ente.

*Il Dirigente p.t.
Avv. Pasquale Fornaro*